

Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per l'ulteriore ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19, nel settore dei concerti di musica leggera

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, l'articolo 183, comma 2;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della



- salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";
- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 36;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";
- VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2020 aprile 2020, recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinata al ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel settore dei concerti di musica leggera";
- VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 2021, recante "Misure di ristoro e sostegno del settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori";
- RITENUTO opportuno prevedere una ulteriore misura di sostegno operatori del settore dell'organizzazione di concerti di musica leggera, in considerazione delle perdite subite a causa della interruzione dell'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché al fine di favorire la ripresa;

DECRETA

Art. 1

(Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Una quota, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, del Fondo emergenze imprese



e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al parziale ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 2 (*Presentazione delle domande e erogazione dei contributi*)

- 1. Possono presentare domanda di contributo gli organizzatori di concerti di musica in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale in Italia;
 - b) essere titolari di almeno n. 10 (dieci) C1 o di altra idonea documentazione e/o dichiarazione comprovante l'organizzazione del concerto, resa da pubblica autorità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020;
 - c) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
 - d) assenza di procedure fallimentari;
 - e) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - f) non essere beneficiari del contributo ordinario a valere sul Fondo unico dello spettacolo nel triennio 2018-2020.
- 2. Entro dieci giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.
- 3. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'importo dei minori ricavi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021 rispetto al periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2019.
- 4. Le risorse di cui all'articolo 1, nel limite della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra gli organizzatori di concerti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 in proporzione ai minori ricavi accertati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021 rispetto al periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2019. Il contributo di cui al comma 5 non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2021 nel periodo considerato.
- 5. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.



Art. 3 (Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 4 (*Controlli*)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti per presentare domanda di contributo ai sensi del presente decreto contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del competente Direttore generale, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 ottobre 2021

IL MINISTRO